ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI STIPULATI A VIENNA TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA IL 24 NOVEMBRE 1930: 1° ACCORDO CONCERNENTE VARIE QUESTIONI FINANZIARIE; 2° ACCORDO SUGLI UFFICI DI VERIFICA E COMPENSAZIONE E SUL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-AUSTRIACO

Art. 2 (Accordo sulle questioni finanziarie)

Le modalita' relative alla cessazione delle operazioni degli Uffici di verifica e di compensazione austriaco ed italiano, istituiti dal Trattato di San Germano, nonche' delle funzioni del Tribunale arbitrale misto istituito dal detto Trattato e dell'Arbitro istituito dal punto 4° dell'allegato alla Sezione IV della Parte X dello stesso Trattato, sono regolate da un accordo speciale di data odierna.

Versione in vigore dal 5 maggio 1932, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Esecuzione dei seguenti Atti internazionali stipulati a Vienna tra l'Italia e l'Austria il 24 novembre 1930: 1° Accordo concernente varie questioni finanziarie; 2° Accordo sugli Uffici di verifica e compensazione e sul Tribunale arbitrale misto italo-austriaco
Estremi	Legge 31 marzo 1932, n. 325
Partizione	Accordo sulle questioni finanziarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/esecuzione-dei-seguenti-atti-internazionali-stipulati-a-vienna-tra-l/accordo-sulle-questioni-finanziarie-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

finanziarie)